

BANDO DI CONCORSO PER SOLI TITOLI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI 120 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO - CATEGORIA A.

Articolo 1

Posti a concorso e trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg e ss.mm. e ii. e di quanto disposto dalla legge di approvazione dell'asestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 è indetto un concorso per soli titoli per la copertura di complessivi 120 (centoventi) posti a tempo indeterminato nella figura di Collaboratore scolastico della Provincia autonoma di Trento.
2. La graduatoria, formata a seguito della presente procedura, sarà utilizzata unicamente per la copertura dei posti messi a concorso, al cui verificarsi perderà qualsiasi ulteriore efficacia.
3. È ammesso l'utilizzo della graduatoria, in presenza di rinunce all'assunzione di uno o più candidati risultati vincitori, per garantire la copertura del quantitativo di posti messi a concorso.
4. La procedura non darà luogo a graduatorie per assunzioni a tempo determinato.
5. Gli assunti avranno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale Collaboratore scolastico – categoria A, della Provincia autonoma di Trento, ai sensi di quanto previsto dal CCPL Personale ATA di data 17 ottobre 2003 e ss.mm. e ii.

Il trattamento base (1^ posizione retributiva) è il seguente:

- stipendio base: € 9.864,00 annui lordi;
- assegno: € 1.769,90 annui lordi;
- indennità integrativa speciale: € 6.235,70 annui lordi;
- indennità di vacanza contrattuale: 134,04 annui lordi

tredecima mensilità;

assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;

eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, qualora spettanti.

Le suddette voci retributive sono soggette ad adeguamento nel caso di variazioni contrattuali riguardanti il personale di riferimento.

Articolo 2

Organizzazione e svolgimento del concorso

1. Il “Servizio Reclutamento, gestione del personale della scuola e relazioni sindacali” di seguito denominato “**Servizio competente**”, cura l’organizzazione e lo svolgimento del concorso e procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, alla valutazione dei titoli di servizio e di cultura e alla formazione della graduatoria che sarà approvata dalla Giunta provinciale.
2. Lo svolgimento della procedura di concorso è gestito direttamente dal Servizio competente tramite l’Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola, trattandosi di procedura di concorso per soli titoli da valutarsi in base a criteri numerici predeterminati.
3. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell’Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola, incardinato nel Servizio competente.
5. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, esclusivamente dalle ore 14.30 alle ore 15.30 della giornate di martedì, mercoledì e giovedì, al seguente recapito telefonico 0461/491398.

Articolo 3

Requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso

1. Sono ammessi al concorso esclusivamente i candidati che abbiano un’anzianità di servizio a tempo determinato o indeterminato di almeno 1460 giorni (4 anni), anche discontinua, alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento, nella figura professionale di bidello/Collaboratore scolastico (od equivalenti), conseguita entro il termine di conclusione dell’anno scolastico 2015/2016 (31 agosto 2016) presso istituti di istruzione primaria o secondaria o presso istituzioni scolastiche o presso istituti di formazione professionale provinciali;
2. Non è necessario che il rapporto lavorativo sia in essere al momento della presentazione della domanda o successivamente.
3. Non possono partecipare al concorso coloro che sono dipendenti a tempo indeterminato della Provincia autonoma di Trento nella stessa figura professionale oggetto del presente bando.
4. Per poter essere ammessi al concorso i candidati non devono aver riportato - nei cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della domanda - una valutazione negativa in occasione dei diversi rapporti di lavoro, soggetti a periodo di prova, prestati nel profilo di Collaboratore scolastico.

Articolo 4

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti generali sotto riportati:
 - a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superiore al limite del collocamento a riposo;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, di essere familiare di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 come modificato dall'articolo 7 della L. 06/08/2013 n. 67);
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) idoneità psico/fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste per la figura professionale a concorso. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, o qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli alunni. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 120 del 28/03/1991, la condizione di privo di vista, in relazione all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni connesse al profilo professionale (che prevede, tra l'altro, compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico), comporta inidoneità fisica e, conseguentemente, la non ammissibilità alla selezione.
 - e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;
 - f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
 - g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'amministrazione ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
 - h) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva di

valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;

- i) nei cinque anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda:
 - non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o giusta causa,
 - non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici),
 - non essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione;
 - j) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
 - k) essere disponibili a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi sede dislocata sul territorio provinciale.
2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
- 3 L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del dirigente del Servizio competente, l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti previsti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Articolo 5

Domanda di ammissione: termini e modalità di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata secondo le modalità stabilite dall'**allegato tecnico**, parte integrante del presente bando, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda scade in un giorno festivo o di sabato il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.
2. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali ed i titoli di preferenza previsti dal D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg *“Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia*

autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”, nonché dei requisiti di ammissione specifici previsti per la presente procedura concorsuale di cui all’articolo 3, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell’articolo 6 del presente bando.

3. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà altresì dichiarare:
 - a. l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato A) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);
 - b. l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato B) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);
 - c. il titolo di studio posseduto specificando l'Istituto o Università presso il quale è stato conseguito, la sede, la data del rilascio e la votazione conseguita, (la mancata dichiarazione del titolo di studio sarà equiparata ad assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso e pertanto comporterà l'esclusione dal concorso); i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno dichiarare l'avvenuta *equipollenza* ovvero l'equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano o dichiarare di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In questo ultimo caso i candidati saranno ammessi con riserva. L'equipollenza del titolo di studio deve comunque essere posseduta al momento dell'assunzione;
4. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà altresì dichiarare di aver provveduto al **versamento di Euro 25,00 quale tassa di partecipazione al concorso.**

Il versamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:

a. Versamento tesoreria P.A.T.

versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della P.A.T. - UniCredit S.p.A. specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079;

CODICE ENTE: 400;

b. Bonifico bancario

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della P.A.T. - Unicredit S.p.A. - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

codice IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e, in aggiunta, per i bonifici dall'estero:

CODICE BIC: UNCRITMM.

Il versamento deve essere effettuato indicando come **CAUSALE** la dicitura “tassa concorso collaboratore scolastico” e **nome cognome** del candidato.

La suddetta tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata.

5. Qualora la domanda non sia convalidata tramite la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi, la stessa dovrà essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione.
6. Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione, salvo quanto previsto per l'eventuale possesso di titoli di preferenza, di cui all'allegato B), che deve sussistere unicamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Fa, inoltre, eccezione l'eventuale possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina o mochena-tedesca o cimbra-tedesca ai fini della precedenza nell'assunzione presso le scuole delle località ladine o mochene o cimbre, che può essere dichiarato anche successivamente ma solamente entro i termini e nei limiti di cui all'art. 30 del D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg.. Sarà onere del candidato comunicare al Servizio competente l'avvenuto conseguimento del titolo.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per altri eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nell'articolo 13 del presente bando.
9. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; sanzioni penali sono previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.
10. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di

tutte le informazioni fornite, nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

11. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.

Articolo 6

titoli di servizio e di cultura

La valutazione dei titoli è effettuata dal Servizio competente.

Tutti i titoli di servizio e di cultura che i candidati intendono presentare per la valutazione dovranno essere dichiarati nel modello di domanda. **La mancata dichiarazione comporta la non valutazione del titolo.**

Tutti i titoli di servizio e di cultura dovranno essere autocertificati; in questo caso occorrerà indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostituito.

Il candidato può richiedere che i titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento dopo il 1 gennaio 1998 siano acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.

I candidati sono invitati a **limitarsi ad indicare unicamente i titoli valutabili.** Si valutano solo i titoli posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Non sarà consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Qualora l'autocertificazione sia incompleta o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati.

L'anzianità di servizio valutabile deve essere stata prestata **con rapporto di lavoro subordinato.**

Dovrà essere indicato **per ogni singolo periodo lavorativo:**

- la data di inizio e di eventuale cessazione;
- l'istituzione scolastica o formativa presso la quale il periodo di servizio sia stato maturato (con l'indicazione dettagliata della denominazione e della sede di ubicazione dell'istituzione scolastica o formativa);
- l'Ente alle dirette dipendenze del quale è stato maturato il servizio;
- la categoria o area e la figura professionale, ricoperti nell'ambito del servizio indicato;

Con riferimento ai titoli di cultura dovrà essere specificato:

- il possesso del diploma di licenza media (titolo di studio di accesso) con l'indicazione del giudizio riportato;

- l'eventuale titolo di studio superiore posseduto tra quelli indicati nel paragrafo successivo ("VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA").

In particolare, nel caso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado il candidato dovrà indicare anche che lo stesso sia di durata almeno quinquennale. Qualora si tratti di diploma o attestato finale di qualifica professionale il candidato dovrà indicare anche se lo stesso sia stato conseguito, con esame finale, al termine di corsi di durata almeno biennale e se sia stato rilasciato da istituti professionali dello Stato o da istituti di formazione professionale di altri soggetti pubblici o con essi convenzionati, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge - quadro in materia di formazione professionale).

Il candidato dovrà indicare, per tutti i titoli di studio presentati, l'istituzione scolastica che lo ha rilasciato, la sede della stessa e la data del rilascio.

I candidati sono invitati a limitarsi ad indicare unicamente i titoli valutabili, così come specificati nel paragrafo successivo "VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA".

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA:

Saranno valutati i seguenti titoli:

1) Titolo di studio d'accesso

- il titolo d'accesso è il diploma di licenza media cui si attribuirà il seguente punteggio:

Voto espresso in giudizio	Punti
sufficiente	2
buono	3
distinto	4
ottimo	5

2) Titolo di studio di grado superiore a quello di accesso

Sono valutabili:

- a) il dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione post laurea, il master universitario;
- b) qualsiasi diploma di laurea;
- c) qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale;

d) qualsiasi diploma o attestato finale di qualifica professionale conseguito, con esame finale, al termine di corsi di durata almeno biennale, rilasciato da istituti professionali dello Stato o da istituti di formazione professionale di altri soggetti pubblici o con essi convenzionati, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge - quadro in materia di formazione professionale).

In caso di presentazione di più titoli, è valutato **solo quello che risulti più favorevole** applicando il seguente punteggio:

a) dottorato di ricerca, diploma di specializzazione post laurea, master universitario -

punti: 3,5

b) diploma di laurea - punti 3

c) diploma di istituto secondario di secondo grado di durata almeno quinquennale –

punti: 2,5

d) diploma/attestato di qualifica professionale - punti: 2

3) Titoli di servizio

3a) ANZIANITA' UTILE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- Per quanto concerne **l'ammissione al concorso** è necessaria:

un'anzianità di servizio a tempo determinato o indeterminato di almeno 1460 giorni (4 anni), anche discontinua, alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento, nella figura professionale di bidello/Collaboratore scolastico (od equivalenti), conseguita entro il termine di conclusione dell'anno scolastico 2015/2016 (31 agosto 2016) presso istituti di istruzione primaria o secondaria o presso istituzioni scolastiche o presso istituti di formazione professionale provinciali;

Nei cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della domanda i candidati non devono aver riportato una valutazione negativa in occasione dei diversi rapporti di lavoro, come sopra specificati, soggetti a periodo di prova.

N.B.: non rientra tra il servizio valutabile quello prestato in scuole materne o dell'infanzia, asili nido, colonie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dell'anzianità utile all'ammissione al concorso (1460 giorni), saranno considerati i singoli giorni di servizio (ivi comprese le eventuali assenze effettuate a qualunque titolo all'interno del relativo periodo di servizio) prestati anche in periodi di servizio non continuativi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i periodi di servizio (ivi comprese le eventuali assenze effettuate a qualunque titolo all'interno del relativo periodo di servizio) prestati anche in modo non continuativo, sono, invece, sommati e trasformati in mesi (dividendo il risultato ottenuto per trenta). La frazione residua superiore ai quindici giorni è valutata un mese intero. Per ogni mese così ottenuto è attribuito un punteggio pari a 0,50.

Il punteggio spettante per ogni mese di servizio prestato presso scuole o istituti di istruzione elementare o secondaria o presso istituzioni scolastiche o presso istituti di formazione professionale alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento, è aumentato della metà. Ai fini dell'attribuzione di detto aumento, per mese di servizio si intendono 30 giorni di servizio interi.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero.

3b) ALTRA ANZIANITA'DI SERVIZIO:

Per quanto concerne il servizio eventualmente eccedente rispetto a quello indicato al punto 3a), si considera il servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato prestato, **entro la data del 31 agosto 2016**, in qualità di personale ausiliario (categoria A e corrispondenti) o in qualità di personale amministrativo o tecnico, di categoria o di livello o di carriera pari o superiore a quella per la quale si concorre **presso istituzioni scolastiche o presso scuole o presso istituti di istruzione primaria, secondaria, artistica o di formazione professionale**, alle dirette dipendenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni.

N.B.: Non rientra tra il servizio valutabile quello prestato in scuole materne o dell'infanzia, asili nido, colonie.

Per quanto concerne il servizio prestato presso convitti o educandati, lo stesso risulta valutabile solo se prestato relativamente all'/agli istituto/i di istruzione, come sopra specificati, annessi al convitto od educandato.

In particolare, unicamente se prestati presso le istituzioni scolastiche come sopra specificate, a titolo esemplificativo, si considerano :

1) per i periodi prestati in qualità di personale ausiliario:

- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: nelle figure di bidello (III livello funzionale retributivo), collaboratore scolastico (categoria A), e profili corrispondenti di personale in qualifica / funzione ausiliaria scolastica.
- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLO STATO: nelle figure di bidello (carriera del personale ausiliario, ruolo dei bidelli), ausiliario (area funzionale dei servizi generali ausiliari, III qualifica), collaboratore scolastico (area funzionale area funzionale dei

servizi generali ausiliari IV qualifica), collaboratore scolastico (area A) e profili corrispondenti di personale in qualifica / funzione ausiliaria scolastica.

- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI: profili professionali corrispondenti (categoria A) di personale in qualifica / funzione ausiliaria scolastica.

2) Per i periodi prestati in qualità di personale tecnico:

- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: nelle figure di tecnico di laboratorio scolastico (IV livello funzionale retributivo), assistente di laboratorio scolastico (categoria C), aiutante tecnico (carriera esecutiva, ruolo speciale dell'istruzione), assistente di laboratorio scolastico (VI livello funzionale retributivo) e profili corrispondenti di personale in qualifica / funzione tecnica scolastica.
- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLO STATO: nelle figure di aiutante tecnico (carriera esecutiva, ruolo degli aiutanti tecnici), collaboratore tecnico (area funzionale servizi tecnici, IV qualifica), assistente tecnico (area funzionale servizi tecnici, III qualifica e area B) coordinatore tecnico (area C) e profili corrispondenti di personale in qualifica / funzione tecnica scolastica.
- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI: profili professionali corrispondenti (categoria A e superiori) di personale in qualifica / funzione tecnica scolastica.

3) Per i periodi prestati in qualità di personale amministrativo:

- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: nelle figure di Segretario (carriera di concetto, ruolo speciale dell'istruzione, VI livello funzionale retributivo), assistente amministrativo/contabile (VI livello funzionale retributivo), assistente amministrativo (VI livello funzionale retributivo, assistente amministrativo scolastico (categoria C), funzionario amministrativo scolastico (categoria D), operatore amministrativo (IV livello funzionale retributivo), operatore amministrativo/contabile (IV livello funzionale retributivo), coadiutore amministrativo/contabile (V livello funzionale retributivo), coadiutore amministrativo scolastico (categoria B), assistente bibliotecario (categoria C).
- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLO STATO: nelle figure di applicato di segreteria (carriera esecutiva, ruolo degli applicati di segreteria), collaboratore amministrativo (area funzionale dei servizi amministrativi, IV qualifica), coordinatore amministrativo (area funzionale dei servizi amministrativi, V qualifica, area C), assistente amministrativo (area funzionale dei servizi amministrativi, III qualifica; area B), responsabile amministrativo (area funzionale dei servizi amministrativi, II qualifica; area C), segretario (carriera di concetto di segreteria, ruolo provinciale dei segretari), direttore dei servizi generali ed amministrativi (area D), magazziniere (carriera esecutiva, ruolo dei magazzinieri) e profili corrispondenti di personale in qualifica / funzione amministrativa scolastica.

- ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI: profili professionali corrispondenti (categoria A e superiori) di personale in qualifica / funzione amministrativa scolastica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i periodi di servizio (ivi comprese le eventuali assenze effettuate a qualunque titolo all'interno del relativo periodo di servizio) prestati anche in modo non continuativo, sono sommati e trasformati in mesi (dividendo il risultato ottenuto per trenta). La frazione residua superiore ai quindici giorni è valutata un mese intero. Per ogni mese così ottenuto è attribuito un punteggio pari a 0,50.

Il punteggio spettante per ogni mese di servizio prestato presso scuole o istituti di istruzione elementare o secondaria o presso istituzioni scolastiche o presso istituti di formazione professionale alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento, è aumentato della metà. Ai fini dell'attribuzione di detto aumento, per mese di servizio si intendono 30 giorni di servizio interi.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero.

Articolo 7

graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso, suddivisa in “vincitori” e “non vincitori”, sarà predisposta dal Servizio competente, sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente a seguito della somma dei punteggi di valutazione dei titoli di servizio e di cultura, osservate le eventuali precedenza e preferenze di legge di cui agli allegati A) e B) del presente bando di concorso, dichiarate nella domanda di partecipazione (le precedenza all'assunzione vengono applicate dalla Provincia autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie di cui all'allegato A), pt. A1) e A2)

La Giunta provinciale approva la graduatoria predisposta dal Servizio competente. La graduatoria approvata dalla Giunta provinciale è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché sul sito internet all'indirizzo www.vivoscuola.it nella parte dedicata al personale ATA concorsi.

Dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 8

utilizzo e validità della graduatoria

1. La graduatoria è utilizzabile unicamente per la copertura dei posti messi a concorso. Un suo scorrimento è ammesso, in presenza di rinunce da parte di uno o più candidati dichiarati vincitori per garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso.

2. Completata la copertura del predetto fabbisogno la graduatoria perde validità.

Articolo 9

assunzioni in servizio

1. Nel termine loro comunicato, gli interessati dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e assumere effettivo servizio.
2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato diventeranno definitive dopo il superamento del periodo di prova di quattro mesi come disciplinato dall'art. 23 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro della Provincia autonoma di Trento relativo al personale A.T.A..
4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale nella figura professionale da assumere e alla relativa copertura finanziaria.

Articolo 10

presentazione dei documenti di rito

1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
2. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, o, qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi e la sicurezza degli alunni.
3. Dovranno altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.
4. La Provincia autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, verranno cancellati dalla graduatoria e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, verrà risolto.

Articolo 11

riferimenti normativi

1. I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il concorso sono conformi al D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg avente ad oggetto "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)" e successive modifiche ed integrazioni e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia.
2. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246".

Articolo 12

ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 13

informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dal Servizio competente è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, possono inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento dei dati previsti dal comma 1 è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dal concorso o la non valutazione dei titoli stessi.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al dirigente del Servizio competente, responsabile del trattamento dei dati.
4. I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione sono raccolti in archivi anche informatici e trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura selettiva ed eventualmente ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro.
5. Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati.